

## **Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)**

### **Modifica dell'8 ottobre 1999**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla ricerca è modificata come segue:

#### *Ingresso*

...  
visti gli articoli 27 e 27<sup>sexies</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>;

...

#### *Sostituzione di un'espressione:*

*negli articoli 22 capoverso 1 e 32 capoverso 2 l'espressione «il Consiglio svizzero della scienza» è sostituita con l'espressione «il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia».*

#### *Titolo prima dell'art. 5a*

### **Sezione 3: Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia**

#### *Art. 5a*

<sup>1</sup> Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

<sup>2</sup> Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea con-

<sup>1</sup> FF 1999 243

<sup>2</sup> RS 420.1

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

cezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.

<sup>3</sup> Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno o del Dipartimento federale dell'economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

<sup>4</sup> Effettua inoltre studi per valutare le ripercussioni della tecnologia.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

*Art. 6 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee. Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.

*Art. 8 lett. h*

Il Fondo nazionale svizzero, nel quadro dei crediti stanziati, riceve contributi segnatamente per:

- h. sostenere poli di ricerca nazionali.

*Art. 16 cpv. 7*

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b-c.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 1991<sup>4</sup> sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.

*Art. 28a*            Valorizzazione dei risultati della ricerca

<sup>1</sup> La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:

- a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora;

<sup>4</sup> RS 414.110

- b. l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

<sup>2</sup> Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

*Art. 31a*          Contratti di prestazioni

I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999<sup>5</sup>

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1114

<sup>5</sup> FF 1999 7524